

2° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - SERVIZI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CONCIMAZIONE DEI CAMPI AGRICOLI

IL SINDACO

PREMESSO che l'utilizzo di sostanze atte alla concimazione dei campi agricoli, quali liquami, deiezioni animali, fanghi di depurazione, fertilizzanti rientranti nel D.Lgs 75/2010, se effettuata entro i limiti indicati dalla vigente normativa è una pratica agronomica ammessa dalla normativa nazionale e regionale;

RILEVATO, tuttavia, che l'utilizzo di fertilizzanti va temperato alle esigenze di rispetto dell'ambiente e dei diritti dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli con quelle di contenere e, se possibile, eliminare gli effetti collaterali negativi derivanti da detta pratica agronomica, quali ad esempio la proliferazione di mosche e la produzione di odori molesti che possono essere accentuati se l'attività di spandimento viene effettuata in particolari fasce orarie e in condizioni climatiche ed atmosferiche non consone;

CONSIDERATO che:

- dalle operazioni di spandimento spesso si sprigionano odori di tale intensità da causare malessere fisico nei soggetti che si espongono, anche in via indiretta, a tali esalazioni;
- le operazioni di spandimento se effettuate vicino a corsi d'acqua o falde acquifere possono causare anche inquinamenti ambientali;

PRESO ATTO delle segnalazioni dei cittadini in merito alla presenza di odori nauseanti in occasione di spandimenti sul territorio comunale e aree limitrofe;

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15.07.2022 al n. 9045 con la quale ARPAE, a seguito di diversi sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di spandimento a causa delle molteplici segnalazioni pervenute di odori nauseabondi, evidenzia che la riduzione del tempo di giacenza del materiale in spandimento, anche in maniera più restrittiva rispetto a quanto previsto dalle normative/regolamenti richiamati, possa rappresentare un significativo aiuto al miglioramento di una pratica agronomica ammessa;

VERIFICATA la necessità di adottare un provvedimento diretto a limitare gli odori e le altre ricadute negative sopra esposte che si possono sprigionare dalle operazioni di spandimento al fine di non causare malessere fisico nei soggetti che si espongono,

anche in via indiretta, a tali esalazioni alla luce delle temperature record registrate all'inizio della stagione estiva e delle medesime previsioni su scala stagionale;

RITENUTO di dover disciplinare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento e di utilizzo dei fertilizzanti compresi nel D.lgs 75/2010, i quali solo a titolo esemplificativo possono essere comunemente definiti, liquami e deiezioni derivanti dagli allevamenti intensivi, concimi di origine organica, fanghi di depurazione, ammendanti organo-minerali e correttivi, e tale regolamentazione viene effettuata a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTO il D.M. 19/04/1999 (Codice di buona pratica Agricola);

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 6/3/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.75 del 29 aprile 2010, Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue e le successive precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue, pubblicato in novembre 2018, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2019, n. 326 *"Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione"*;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le deliberazioni n. 2773/2004, n. 285/2004, n. 1801/2005, n. 285/2005, n. 550/2007, n. 297/2009 e n. 326/2019 che hanno dettato disposizioni in merito alle modalità autorizzative e alle condizioni di utilizzo dei fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate, nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre 2023 a tutte le aziende agricole che effettuano nel territorio comunale operazioni di spargimento e utilizzo dei fertilizzanti compresi nel D.lgs. 75/2010, che per la loro composizione emettono forti odori pungenti e nauseabondi, dei liquami e delle deiezioni derivanti dagli allevamenti

intensivi zootecnici, quindi anche della pollina, degli affluenti di allevamenti e di tutti gli assimilabili, dei fertilizzanti di origine organica, dei fanghi di depurazione, degli ammendanti organo-minerali e correttivi, di effettuare e completare l'interramento profondo, inteso quale operazione agronomica necessaria a far sì che il materiale fertilizzante non rimanga esposto all'aria favorendo la propagazione dei cattivi odori (lasciando alla discrezionalità dell'operatore la decisione della profondità alla quale eseguire l'aratura di interramento escludendo comunque come ammissibile la pratica della "minima lavorazione" del terreno o discatura), entro 8 ore dall'inizio delle operazioni di deposito presso i terreni oggetto di spandimento, fatto salvo comunque lo spandimento di materiale organico che comporti ai sensi di legge l'interramento diretto ed istantaneo;

Gli organi di Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine e le autorità di vigilanza sono incaricate di controllare il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza;

Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione del provvedimento adottato all'AUSL territorialmente competente, all'ARPAE territorialmente competente, alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale, alle locali Stazioni dei Carabinieri;

In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni Amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla L. 689/81;

La presente Ordinanza sarà resa nota alla popolazione mediante pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet dell'Ente nonché mediante avvisi nei luoghi pubblici;

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.R.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n° 241/1990 si dà atto che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Baricella;
- l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono il Settore Gestione del Territorio di Baricella nella persona del Responsabile del Settore – tel. 051/6622413;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Settore Gestione del Territorio del Comune di Baricella (BO) con sede in Via Roma, 76 previo appuntamento telefonico.

Lì, 24/08/2023

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)